

Questo stato di cose ha ingenerato l'erronea convinzione che "la legge sul Fondo sia sospesa" e perciò "non sarebbero operanti" le disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge stessa, che disciplinano le polizze stipulate dopo la legge del 1942, nonché quelle stipulate prima del 1942 da adeguare alla legge stessa.

Allo scopo di agevolare lo sviluppo delle operazioni, la Direzione generale ha ritenuto di dover prendere in considerazione la possibilità di venire incontro alla proposta che la periferia - prendendo lo spunto dalla asserita "sospensione" della legge sul Fondo - ha avanzato per essere autorizzata a stipulare polizze aziendali non rispondenti ai requisiti della legge stessa, per quanto riguarda sopra tutto il versamento delle indennità pregresse, pur chiedendo, per dette collettive, l'applicazione dello speciale regime tributario previsto dalla legge e la concessione degli speciali valori di riscatto stabiliti in relazione al complesso dei versamenti delle indennità pregresse.

Per quanto riguarda la conservazione